


D.Lgs. 190/2010

***Valutazione ambientale
Definizione del Buono Stato Ambientale
Traguardi ambientali***

SUMMARY REPORT

Descrittore 3 Pesca

Ottobre 2018



Descrittore 3

Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.

1. Introduzione

Il Descrittore 3 (relativo all'estrazione selettiva di organismi marini) prevede che le popolazioni di tutti i pesci e molluschi/crostacei sfruttati commercialmente dalla pesca siano all'interno di limiti biologicamente sicuri e presentino una ripartizione per taglia ed età indicative di uno stato di salute soddisfacente.

Nell'ambito di questo Descrittore si considera l'insieme degli stock ittici sfruttati commercialmente; il loro status viene valutato considerando parametri quantitativi quali la mortalità da pesca e la biomassa dei riproduttori (o loro proxy, derivati da modelli a singola specie validati da organismi internazionali) in relazione a limiti di sostenibilità, e parametri relativi alla struttura di taglia/età basati, ad esempio, su serie storiche di campagne sperimentali.

Il I ciclo di valutazione del GES per il Descrittore 3, pur essendosi basato su metodi di analisi consolidati e derivati dagli approcci standard quali gli stock assessment, ha mostrato una limitata coerenza tra diversi Stati Membri anche all'interno della stessa regione, come nel caso del Mediterraneo.

Di conseguenza, in una logica di revisione tecnica complessiva della MSFD, la Commissione ha presentato delle modifiche dell'approccio alla quantificazione del GES nel contesto del Descrittore 3, proponendo l'utilizzo di alcune semplificazioni nell'integrazione delle valutazioni provenienti dai 3 criteri a livello di singolo stock e poi dall'insieme degli stock a livello di sottoregione.

I tre criteri primari della nuova Decisione (DECISIONE (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017) da considerare per la valutazione dei singoli stock includono il tasso di mortalità da pesca (D3C1), la biomassa dei riproduttori (DC3C2) e la distribuzione per età e dimensione (D3C3); tali criteri sono comunque corrispondenti (al di là di alcuni aspetti implementativi ed analitici) ai criteri indicati nella precedente Decisione.

La nuova Decisione indica che è necessario riportare la misura nella quale viene raggiunto il buono stato ambientale considerando per gli stock valutati il livello osservato per ciascun criterio, per l'insieme dei criteri e poi, a livello complessivo del pool di stock valutati secondo metodi di integrazione che devono essere definiti a livello comunitario. Inoltre serve indicare gli stock per i quali mancano informazioni adeguate per una valutazione secondo i criteri del Descrittore 3.

In questo ambito, a scopo illustrativo, è adottato il metodo di integrazione proposto nella Guidance al reporting del 2018 (European Commission, 2018) e dalla Draft guidance for assessments under Article 8 of the MSFD (WG GES, 2017). Tali proposte superano una serie di aspetti critici relativi all'integrazione delle informazioni tra diversi stock, evitando l'applicazione di un approccio di tipo "one out all out" (OOAO) per la valutazione dello status a livello di Descrittore e sottoregione. A livello di singolo stock, per una valutazione positiva, è richiesto che tutti i tre criteri (o quantomeno i primi due per questo ciclo di valutazione) indichino sfruttamento o stato sostenibile.

Per questo Il ciclo di valutazione la nuova Decisione indica la possibilità di non utilizzare, ai fini della valutazione del GES, il criterio D3C3 (età e taglia). Stante l'attuale mancata disponibilità di dati per la caratterizzazione del criterio ed il mancato sviluppo di Sottoprogrammi di Monitoraggio (Spr.) relativi agli approcci metodologici connessi, si ritiene che tale criterio possa essere eventualmente applicato solo in forma preliminare senza concorrere però alla valutazione dello stato ambientale (ovvero senza definizione di soglie). Si osserva inoltre che proprio secondo la

nuova Decisione e nel contesto del criterio D3C3 è necessaria un'interlocazione tra gli Stati Membri al fine di stabilire valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale, un processo in parte avviato ma certamente non concluso.

Tabella 1. Estratto dalla Decisione 2017/848 in relazione ai criteri e norme metodologiche da applicare nel contesto del Descrittore 3.

Elemento	Criterio	Norme metodologiche
<p>Pesci e molluschi/crostacei di interesse commerciale.</p> <p>I vari Stati Membri stabiliranno attraverso la cooperazione a livello regionale o subregionale una lista di pesci e molluschi /crostacei di interesse commerciale, in accordo con i criteri stabiliti sotto la voce "specificazioni"</p>	<p>D3C1 — Primario</p> <p>Il tasso di mortalità per pesca delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è pari o inferiore a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p>	<p>Scala della valutazione</p> <p>Le popolazioni di ciascuna specie sono valutate su scale ecologicamente rilevanti all' interno di ciascuna regione o subregione, come stabilito dai comitati scientifici appropriati secondo l'Articolo 26 del Regolamento (UE) 1380/2013, basato secondo specifiche aggregazioni in base alle aree dell'International Council for the Exploration of the Sea (ICES), delle sub-aree geografiche della General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) e alle aree di pesca della Food and Agriculture Organisation (FAO) per la regione biogeografica della Macaronesia.</p>
	<p>D3C2(1) — Primario</p> <p>La biomassa dello stock riproduttore (SSB, Spawning Stock Biomass) delle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali si situa al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Sono consultati appropriati organismi scientifici conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p>	<p>Uso dei criteri:</p> <p>L'estensione alla quale il buono stato ambientale è stato raggiunto sarà espressa per ognuna delle aree valutate secondo le modalità seguenti</p>
	<p>D3C3(1)(2), — Primario</p> <p>La distribuzione per età e dimensioni degli esemplari nelle popolazioni di specie sfruttate a fini commerciali è indicativa di</p>	<p>(a) le popolazioni valutate, i valori raggiunti per ognuno dei criteri e se i livelli per il D3C1 e D3C2 ed i valori</p>

	<p>una popolazione in buona salute. Ciò comporta un'alta percentuale di esemplari in età avanzata/di grandi dimensioni ed effetti negativi limitati sulla diversità genetica dovuti allo sfruttamento. Gli Stati membri stabiliscono valori di soglia attraverso la cooperazione regionale o sottoregionale per ciascuna popolazione di specie in conformità dei pareri scientifici ottenuti a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1380/2013.</p>	<p>soglia per il D3C3 sono stati raggiunti, lo stato generale delle popolazioni in base alle regole di integrazione dei criteri concordate a livello Europeo;</p> <p>b) le popolazioni delle specie sfruttate commercialmente nelle aree di valutazione che non sono state valutate.</p> <p>Anche i risultati di queste valutazioni sulle popolazioni contribuiranno a quelle inserite nei descrittori 1 e 6, se le specie sono di rilievo per le valutazioni di gruppi particolari di specie e di tipologie di habitat bentonici.</p>
<p><i>(1) D3C2 e D3C3 sono criteri su base nazionale per pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali, ma per motivi di maggior chiarezza compaiono nella parte I.</i></p> <p><i>(2) Il criterio D3C3 potrebbe non essere disponibile in tempo né per la revisione della valutazione iniziale, da svolgersi nel 2018, né per la definizione di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2008/56/CE.</i></p>		

2. Sintesi

La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione del Descrittore 3 rispetto alla precedente Decisione. Nell'ambito della valutazione condotta nel 2012 era emerso, come peraltro già noto, uno stato di generale sovrasfruttamento delle risorse, in particolare quelle per le quali erano disponibili valutazioni formali mediante stock assessment. Anche la valutazione mediante indicatori meno robusti, basati su analisi di trend, aveva identificato segnali di criticità. Nell'insieme, l'applicazione del criterio "one out all out" per la sintesi delle informazioni indicava un generale stato di criticità. Con la nuova Decisione, si superano alcune difficoltà applicative, e si può procedere a una valutazione dello stato che rappresenti nella sua interezza, oltre allo stato delle risorse, la tipologia e qualità di informazione disponibile. Nell'insieme si conferma lo stato di prevalente sovrasfruttamento delle risorse da parte delle attività di pesca. Nondimeno, va osservato un lieve miglioramento rispetto alla valutazione precedente, con una tendenza, per alcuni stock, alla riduzione della mortalità da pesca. In generale alcuni elementi applicativi della MSFD in relazione al Descrittore 3 permangono comunque complessi e necessitano sia di coordinamento a livello internazionale sia di sviluppi metodologici. Tra questi richiamiamo la condivisione tra paesi afferenti alle medesima regione/sottoregione della tipologia di stock da considerare per la valutazione del GES, la limitata disponibilità di dati analitici da stock assessment, l'uso di indicatori basati su trend (disponibilità di dati e approcci metodologici), gli approcci per la definizione di eventuali bande di incertezza e

relativa applicazione di un approccio di tipo precauzionale. Nell'insieme la maggior parte delle fonti di dati utilizzate per la valutazione proviene da stock assessment validati a livello internazionale mentre, ad oggi, non è stato possibile disporre di dati provenienti dal PNRDA per la stima di indicatori basati su analisi di trend da trawl survey.

Alcuni programmi di monitoraggio implementati per la MSFD, relativi al D3 e ai suoi aspetti ecosistemici, pur presentando interessanti analisi e spunti di riflessione non hanno ricadute operative per la stima del D3.

3. Definizione del Buono Stato Ambientale

Buono Stato Ambientale (GES)

G 3.1

Tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), sono soggette ad una pressione di pesca sostenibile e la biomassa dei riproduttori si mantiene entro limiti precauzionali. In particolare: a) per tutte le specie bersaglio oggetto di regolari valutazioni analitiche di stock assessment i livelli degli indicatori relativi alla mortalità da pesca e alla biomassa dei riproduttori dovranno essere contenuti entro limiti biologicamente sicuri definiti mediante "reference point" più adatti a seconda dei dati disponibili e della specie, tenuto conto di un "margine precauzionale" che consideri livelli di incertezza, misurata statisticamente o empiricamente; b) per le altre specie bersaglio i valori degli indicatori di popolazione derivati da campagne scientifiche associati al criterio D3C1, D3C2, D3C3 sono superiori ad un margine precauzionale minimo della serie storica in percentili.

4. Traguardi ambientali

Traguardi Ambientali (Target)
<p style="text-align: center;">T 3.1</p> <p>Per tutte le specie bersaglio sfruttate dalla pesca commerciale soggette a piani di gestione nazionali e internazionali soggette a valutazioni analitiche, unitamente alle principali specie di piccoli pelagici (acciughe e sardine), che presentano attualmente mortalità da pesca superiore al relativo limite di riferimento sostenibile, stimato tenendo conto di un “margine precauzionale” basato sui livelli di incertezza, misurata statisticamente o empirica (e.g. approccio dei percentili), è ridotta, entro il 2020, la mortalità da pesca corrente (Fcurr) o “l’exploitation rate” (E) in accordo con quanto è definito dai Piani di Gestione Pluriennale della PCP, i cui obiettivi sono di riportare entro il 2020 gli stock in condizioni di sostenibilità.</p>
<p style="text-align: center;">T 3.2</p> <p>Entro il 2020 è ridotto l’impatto ed è aumentata la conoscenza degli effetti sulle risorse ittiche e la biodiversità della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“IUU fishing”), anche attraverso l’implementazione a livello nazionale del Reg. 1005/2008 per il contrasto della IUUF.</p>
<p style="text-align: center;">T 3.3</p> <p>Entro il 2020 è predisposta una regolamentazione della pesca ricreativa nelle acque marine italiane ed è effettuata una prima valutazione del suo impatto.</p>
<p style="text-align: center;">T 3.4</p> <p>Entro il 2020 è regolamentata la Taglia Minima di Sbarco (“Minimum Landing Size”) dei selaci commerciali.</p>

Riferimenti bibliografici principali

GFCM, 2017. GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF). Version: 2017.1

UNEP-MAP, 2018. 2017 Mediterranean Quality Status Report, 539pp.

European Commission, 2018. Reporting on the 2018 update of articles 8, 9 & 10 for the Marine Strategy Framework Directive. DG Environment, Brussels. pp 72 (MSFD Guidance Document 14).

WG GES, 2017. Draft guidance for assessments under Article 8 of the MSFD (WG GES, 2017). Common Implementation Strategy. Working Group on Good Environmental Status (WG GES). Document: GES_17-2016-02.